

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184 dell'11 luglio 2015)

A pagina 15 dell'allegato, nella nota (*) dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE modificata, terzo capoverso:

anziché: «Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a $(18\text{ °C} - T_m) \times d$ se T_m è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se T_m è superiore a 15 °C ; laddove T_m corrisponde alla media $(T_{\min} + T_{\max}/2)$ della temperatura esterna in un periodo di "d" (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera ($d = 1$), sommati fino a un anno.»

leggi: «Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a $(18\text{ °C} - T_m) \times d$ se T_m è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se T_m è superiore a 15 °C ; laddove T_m corrisponde alla media $(T_{\min} + T_{\max})/2$ della temperatura esterna in un periodo di "d" (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera ($d = 1$), sommati fino a un anno.»

Rettifica della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354 del 28 dicembre 2013)

A pagina 94, considerando (41), prima frase:

anziché: «... conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3, nonché gli allegati V, VII e IX.»

leggi: «... conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato I, parte B, sezione 2, punti 2.3, 2.4 e 2.5, e sezione 3, e l'allegato I, parte C, sezione 3, nonché gli allegati V, VII e IX.»

a pagina 111, articolo 47, lettera a), punto i):

anziché: «i) l'allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3;»,

leggi: «i) l'allegato I, parte B, sezione 2, punti 2.3, 2.4 e 2.5, e sezione 3, e l'allegato I, parte C, sezione 3;»;

a pagina 119, allegato I, parte B, sezione 1, punto 1.1, lettera b):

anziché: «b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;»,

leggi: «b) il tipo di motore e, se applicabile, la famiglia di motori;».
